

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (di seguito denominata ASUFC), con sede legale in Udine – 33100 - Via Pozzuolo 330, C.F./P.IVA 02985660303, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Denis Caporale.

E

L' ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAGRINI MARCHETTI" (di seguito denominato ISIS), con sede in Gemona del Friuli (UD) – 33013 - Via Praviolai, 18 - C.F. 94134560302 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, dott. Marco Tommasi.

PREMESSO

- che l'ISIS, nell'ambito delle azioni preordinate al consolidamento della ripresa delle attività didattiche post Covid-19, ha chiesto di poter usufruire delle prestazioni di un dirigente medico di Psichiatria dell'ASUFC con particolare esperienza nell'ambito degli adolescenti, al fine di assicurare al personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie assistenza specialistica correlata alla "Emergenza Covid-19";
- che l'ASUFC nulla trova da eccepire, tenuto conto che le prestazioni richieste non contrastano con l'attività istituzionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – oggetto

L'ASUFC collabora con l'ISIS fornendo la disponibilità di un dirigente medico specialista in Psichiatria con particolare esperienza nell'ambito degli adolescenti, in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Gemona d. F., per assicurare al personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie assistenza specialistica correlata alla "Emergenza Covid-19".

Articolo 2 – Modalità di esecuzione

L'attività indicata al precedente articolo verrà svolta dal dirigente medico al di fuori del normale orario di lavoro, presso i locali dell'ISIS - che dispone degli spazi necessari in grado di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di privacy e della deontologia professionale - con un impegno complessivo previsto pari a n. 80 ore suddivise, di regola, in accessi settimanali o con altra frequenza concordata tra le parti, per l'anno 2023.

Articolo 3 – Rapporti economici

Il compenso orario per l'attività espletata dal personale medico coinvolto è determinato in € 60,00=, oltre agli oneri di legge (IRAP) calcolati con riferimento alla quota spettante al professionista pari al 95%;

ai fini fiscali si precisa che il corrispettivo non va assoggettato ad IVA e che, per il raggiungimento della sede di servizio, viene autorizzato l'uso del mezzo proprio;

L'ISIS, accertato il numero delle ore prestate, ne darà ogni due mesi comunicazione all'ASUFC che provvederà, effettuati gli accertamenti di competenza, all'emissione della relativa fattura elettronica intestata a: ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAGRINI MARCHETTI" - Gemona del Friuli (UD) – 33013 - Via Praviolai, 18, - C.F. 94134560302.

Codice Univoco fatturazione UF6YU6,

Il pagamento della fattura, che dovrà essere effettuato entro il termine stabilito dal D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i., dovrà avvenire mediante accredito sul conto speciale di Tesoreria acceso in Banca d'Italia IBAN: IT 60 5 01000 03245 232300320427 (codice Bankit 320427);

Nella causale del pagamento deve essere sempre indicato il numero di fattura/nota debito di riferimento;

Ad introito avvenuto l'ASUFC provvederà ad attribuire ai consulenti le somme spettanti.

Articolo 4 – Copertura assicurativa

L'ISIS garantisce l'assicurazione per responsabilità civile e professionale degli operatori dell'ASU FC che prestano l'attività oggetto della convenzione e la gestione dell'eventuale si-

nistro fino alla corresponsione del risarcimento se dovuto;

L'ISIS garantisce la copertura assicurativa in caso di infortunio che possa coinvolgere il consulente, sia durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione che durante il

tragitto percorso in itinere;

La copertura dell'eventuale responsabilità per colpa grave è a carico del professionista.

Articolo 5 - Durata

La presente convenzione ha efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023, fatte salve le prestazioni di consulenza rese a far data 09.01.2023 nelle more della formalizzazione dell'atto stesso.

Articolo 6 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso (previsto solo in caso di scrittura privata non autenticata) ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986;

è soggetto altresì ad imposta di bollo fin dall'origine (assolta in modo virtuale, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 57/20 del 02/01/2020) ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992;

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione (ivi compresa l'imposta di bollo di cui sopra) sono a carico dell'ISIS.

Articolo 7 – Foro competente

Foro Competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti in merito all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione e la risoluzione della presente convenzione, che non dovessero risultare componibili bonariamente, è quello di Udine.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), nonché delle norme del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento dei dati particolari;

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 - Recesso e Risoluzione

Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso scritto e motivato di 30 (trenta) giorni. In particolare, il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento e con effetto immediato per ragioni organizzative ovvero nel caso in cui ciò sia richiesto dalle autorità competenti;

Nessun emendamento, cambiamento, modifica o variazione di questa convenzione rappresenterà un obbligo contrattuale per ciascuna delle parti, se non espresso per iscritto e firmato da entrambe le parti;

Entrambe le parti potranno risolvere il presente accordo nel caso in cui l'altra parte violi qualsiasi obbligo derivante dalla convenzione e non ponga rimedio a tale violazione (ove sia previsto un rimedio a tale violazione) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica scritta della diffida ad adempiere. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intenderà risolto, fatti salvi eventuali altri diritti in capo alla parte che risolve la convenzione;

Il presente contratto si intende cessato alla scadenza e non è rinnovabile, se non per espresso consenso delle parti e per iscritto;

La trasmissione delle comunicazioni tra le parti dovrà avvenire mediante l'utilizzo della po-

sta elettronica certificata o in cooperazione applicativa, in considerazione di quanto previsto dagli articoli. 47 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente citato nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, li

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Magrini

Azienda Sanitaria Universitaria

Marchetti" di Gemona del Friuli

Friuli Centrale

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore Generale

Dott. Marco Tommasi

dott. Denis Caporale

Documento firmato
da:

DENIS CAPOREALE
03.02.2023 11:17:39
UTC
